

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1989

che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autoarticolati

(89/461/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che allo scopo di rendere più produttivi i veicoli combinati, i fabbricanti propongono di aumentare al massimo il volume utilizzabile nei limiti imposti dalla direttiva 85/3/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/460/CEE ⁽⁵⁾;

considerando che l'aumento del volume utilizzabile comporta una riduzione dello spazio riservato al conducente e dello spazio fra il veicolo a motore ed il semirimorchio dotato di speciali dispositivi di aggancio;

considerando che ciò comporta un peggioramento delle condizioni di comodità e di sicurezza dello spazio di lavoro riservato al conducente;

considerando che per raggiungere un maggiore equilibrio tra l'utilizzazione razionale ed economica degli autoveicoli industriali e le esigenze in materia di sicurezza stradale occorre adattare le norme attualmente in vigore rendendo le unità motrici per semirimorchi maggiormente intercambiabili e assicurando al tempo stesso un sufficiente spazio per il conducente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 85/3/CEE è modificata come segue:

1) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

Gli autoarticolati immessi in circolazione prima del 1° gennaio 1991 e non conformi alle nuove disposizioni di cui ai punti 1.6 e 4.4 dell'allegato I si considerano

conformi a tali disposizioni ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 se non superano la lunghezza totale di 15,50 m.»

2) Il punto 1.1 dell'allegato I è sostituito dal seguente testo:

«1.1. Lunghezza massima

- veicolo a motore 12,00 m
- rimorchio 12,00 m
- autoarticolato 16,50 m
- autotreno 18,00 m
- autobus articolato 18,00 m».

3) Nell'allegato I è inserito il seguente punto:

«1.6. Avanzamento massimo sull'asse della ralla rispetto alla parte posteriore del semirimorchio
12,00 m».

4) Nell'allegato I è inserito il punto seguente:

«4.4. Semirimorchi

L'avanzamento, misurato orizzontalmente, sull'asse della ralla rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio non deve essere superiore a 2,04 m».

Articolo 2

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° gennaio 1991.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DUMAS

⁽¹⁾ GU n. C 214 del 16. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 47 del 27. 2. 1989, pag. 157.

⁽³⁾ GU n. C 71 del 29. 3. 1989, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.